

ORIGINALE

STUDIO LEGALE  
 Avv. Salvatore Canto  
 Avv. Alessio Parente  
 Via del Lavoro n. 73  
 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)  
 Tel 0823/845439 - Fax 0823/1764439 - pec salcanto@pec.it

**TRIBUNALE CIVILE DI MASSA**  
**-Sezione Lavoro-**

**RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**  
**con contestuale istanza per la determinazione delle modalità della**  
**notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Per conto e nell'interesse della Sig.ra **Morbidi Susanna**, nata a Massa, il 10.2.1966, ivi residente alla Via Bondano 48, CF. MRBSNN66B50F023Y, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Canto (C.F. CNTSVT79S14F839T) e dall'avv. Alessio Parente (C.F. PRNLSS77D16B963H), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Massa, alla via Marina Vecchia 4/36 presso l'avv. Davide Cagetti-Studio Legale Menchini & Partners, in virtù di mandato a margine del presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio a mezzo Fax al n. 0823/1764439 ovvero al seguente indirizzo p.e.c. salcanto@pec.it.

**-RICORRENTE-**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente *pro tempore*;**

**Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara - sede di Massa, in persona del Dirigente *pro tempore*;**

**tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente**

**-RESISTENTI-**

**NEI CONFRONTI DI**

**Tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Morbidi Susanna nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa, per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere valide per il**

AVV. SALVATORE CANTO e  
 AVV. ALESSIO PARENTE

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente nella presente procedura e atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, nonché per la fase esecutiva e per l'eventuale giudizio di opposizione, con ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere, incassare, quietanzare e chiamare terzi in causa, Ai sensi dell'art.10 L.675/1996 e succ. mod. ed integ. presto consenso al trattamento dei miei dati personali.

Dichiaro di aver preso visione della nota di cui all'art.13 D.lgs. 196/2003.

Dichiaro, altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.


Ritengo il Vs operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio come in atto.

Firma

susanna morbidi

Per autentica



triennio 2014-2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

**-POTENZIALI RECLAMANTI-**

**AVVERSO**

Ordinanza di rigetto n. cronol. 3520/2015 del 2.11.2015 (causa RG n. 799/2015) del Tribunale di Massa - sezione lavoro - Giudice dott. Augusto Lama, depositata in data 2.11.2015, comunicata in pari data a mezzo posta elettronica certificata.

**PREMESSO**

Con ordinanza del 2.11.2015 nel procedimento ex art. 700 c.p.c., n. 799/2015 RG depositata in data 2.11.2015, il Tribunale Civile di Massa, sezione lavoro, Giudice dott. Augusto Lama, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla Sig.ra Morbidi Susanna nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara - sede di Massa.

A sostegno delle motivazioni di rigetto vi è la mancanza del requisito del fumus boni juris richiesto dall'art. 700 c.p.c.

Avverso l'ordinanza de qua, che si palesa illogica ed ingiusta, propone reclamo la prof.ssa Morbidi Susanna ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c. domandandone la revoca per i seguenti

**MOTIVI**

con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 10.8.2015 la ricorrente a mezzo dei sottoscritti procuratori, adiva il Tribunale Civile di Massa, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché volesse:

**In via principale:**

**con decreto inaudita altera parte:**

- A) dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo disposto dall'Ambito territoriale di Massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;
- B) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui all'atto introduttivo del giudizio cautelare e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nonché nella fascia aggiuntiva alle predette GAE, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

C) per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo ambito territoriale della provincia di Massa, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento, nonché con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

**In via subordinata:**

- D) ordinare, inaudita altera parte, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza - di disporre con riserva l'inserimento della ricorrente nella Terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente della provincia di Massa classi di concorso A445 e A446 con decorrenza dal triennio 2014/2017 con recupero del medesimo punteggio acquisito all'atto dell'esclusione o comunque di diritto, anche al fine di consentire alla ricorrente medesima la proposizione della domanda concorsuale di cui al DDG del MIUR n. 767 del 17.7.2015;
- E) In via subordinata, ancora, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere a dichiarare nulla e/o illegittima l'esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - disposta dall'Ambito territoriale di Massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;
- F) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui al ricorso introduttivo del giudizio cautelare e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo



punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

- G) per l'effetto, ancora, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
- H) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%) ed accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

## FATTI

### RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE

La ricorrente è una docente precaria che, per effetto dei provvedimenti di seguito specificati, è rimasta esclusa, insieme a moltissimi altri aspiranti, dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E.) del personale docente, ancorché in possesso del medesimo titolo di accesso (l'abilitazione all'insegnamento) posseduto dai docenti ivi già iscritti.

La ricorrente, infatti, ha conseguito diploma di Laurea in Lingue e Letteratura straniera nell'anno accademico 1994/1995, al termine del corrispondente corso di Laurea iniziato nell'anno 1986, presso l'Università degli Studi di Pisa, successivamente riconosciuto in Spagna dal Ministero di Istruzione Spagnolo in data 20.1.2012; ha conseguito il Master de profesorado, abilitante in Spagna all'esercizio della professione di docente, nell'anno accademico 2010/2011, presso la Universidad Internacional de la Rioja. Ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale in Italia, giusta decreto del M.I.U.R. prot. 924/R.U./U del 21.2.2013, classi di concorso A445 e A446 in cui il Ministero decreta che la Sig.ra Morbidi Susanna **"ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento...nell'anno accademico 2010/2011 presso la Universidad Internacional de la Rioja"**.

In data 30.5.2011 ha presentato domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di seconda e terza fascia per gli aa-ss 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 nella provincia di Massa di



cui al bando ex DM 44/2011. In data 20.4.2014 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia e quarta fascia per gli aa-ss 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella provincia di Massa di cui al bando ex DM 235/2014.

La ricorrente è attualmente inserita nella prima posizione della II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classe di concorso di cui innanzi, nella III fascia ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva - cd. quarta fascia - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati all'insegnamento ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti attualmente disponibili banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.lgs 7/1994 e succ. mod. e integr.

Tuttavia, nonostante le sopra citate domande volte all'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento la ricorrente veniva dalle stesse sempre esclusa.

Si tratta delle graduatorie ad esaurimento (d'ora in avanti GAE) e della fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento: l'inserimento nelle stesse consente, per il settore scolastico, l'accesso ad incarichi a tempo indeterminato per il 50% dei posti disponibili (il restante 50% dei posti viene assegnato tramite concorso) e ad incarichi a tempo determinato conferiti per l'intero anno scolastico, mediante convocazione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

In data 27.8.2014, l'Ufficio scolastico di Massa Carrara ha pubblicato l'elenco degli esclusi dalle graduatorie per il personale docente di scuola di I e II grado per il triennio 2014-2017, tra i quali figurava il nominativo dell'odierna ricorrente.

Ebbene, posto che la ricorrente rientra nel novero di tutti quei numerosi docenti ai quali il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dei sopra richiamati provvedimenti, ha negato l'accesso alle graduatorie in questione e dunque la possibilità di essere stabilizzati, e considerato che comunque, nell'attuale contesto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora (insieme al concorso ordinario) **l'unico canale di reclutamento dei docenti**, con il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato presso l'intestato Tribunale la ricorrente ha inteso rivendicare il proprio diritto all'inserimento nelle citate graduatorie, impugnando l'esclusione perpetrata in suo danno e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI:

**In via principale:**

**con decreto inaudita altera parte:**

- A) dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto dall'Ambito territoriale di massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;
- B) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa e di ogni provvedimento di

esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nonché nella fascia aggiuntiva alle predette GAE, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

- C) per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo ambito territoriale della provincia di Massa, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento, nonché con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

**In via subordinata:**

- D) considerando tutti i motivi su cui si basa il presente ricorso, ordinare, inaudita altera parte, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza - di disporre con riserva l'inserimento della ricorrente nella Terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente della provincia di Massa classi di concorso A445 e A446 con decorrenza dal triennio 2014/2017 con recupero del medesimo punteggio acquisito all'atto dell'esclusione o comunque di diritto, anche al fine di consentire alla ricorrente medesima la proposizione della domanda concorsuale di cui al DDG del MIUR n. 767 del 17.7.2015;
- E) In via subordinata, ancora, considerando tutti i motivi su cui si basa il presente ricorso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere a dichiarare nulla e/o illegittima l'esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - disposta

dall'Ambito territoriale di Massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;

- F) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
- G) per l'effetto, ancora, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%) ed accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In data 7.9.2015 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), contestando le richieste della ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* ribadendo l'impossibilità di inserire *ex novo* la ricorrente medesima nelle graduatorie ad esaurimento alla luce della normativa vigente.

La causa veniva esaustivamente discussa ed istruita mediante acquisizione agli atti del giudizio di copiosa normativa di legge nazionale e comunitaria, nonché di giurisprudenza favorevole all'accoglimento della domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. dalla Prof.ssa Morbidi sussistendone tutti i requisiti di legge.

## LA DECISIONE DEL GIUDICE

Con ordinanza di rigetto n. cronol. 3520/2015 del 2.11.2015 il dott. Augusto Lama in funzione del Giudice del Lavoro del Tribunale di

Massa ha dichiarato: *"decidendo in merito al ricorso cautelare ex art. 700 C.P.C., avanzato dalla Dott. MORBIDI Susanna, meglio in atti generalizzata, in possesso di diploma di Laurea in Lingue e Letteratura Straniera, conseguita nell'Anno Accademico 1994/1995 al termine del corrispondente Corso di Laurea seguito presso l'Università degli Studi di Pisa, nonché in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di docente, conseguito in Spagna (c.d. "Master de Profesorado") nell'Anno Accademico 2010/2011 presso la "Universidad Internacional de la Rioja", riconosciuto poi in Italia, giusta decreto del M.I.U.R. prot. n. 924/R.U./U. del 21 febbraio 2013 per le classi di concorso A445 (Seconda Lingua Straniera – Spagnolo) e A446 (Lingue e Civiltà Straniere), nei confronti del resistente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio XIV° Ambito territoriale della Provincia di Massa Carrara, avverso il provvedimento di esclusione della medesima dall'inserimento nei posti disponibili nella Provincia di Massa Carrara delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) di seconda e terza fascia per il personale docente non di ruolo di Scuola di I° e di II° grado per il triennio di anni scolastici 2014/2017, relativamente alle classi di concorso suddette, come previste dall'art. 1, comma 605, lett. c), della Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) e succ. mod., adottato dall'Ufficio Scolastico anzidetto, con la motivazione della mancanza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 10 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, in risposta alla domanda presentata dalla ricorrente medesima al fine suddetto, il 20 aprile 2014, ai sensi dello stesso citato Decreto Ministeriale (D.M.) 1° aprile 2014 n. 235, provvedimento impugnato dalla ricorrente perché asseritamente viziato, per quanto riguarda il c.d. "fumus boni juris", sotto il profilo della presunta violazione: della Direttiva dell'Unione Europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che, all'art. 4 (Effetti del riconoscimento) prevede che il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante; del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativo all'attuazione in Italia della Direttiva Europea suddetta, nonché della Direttiva dell'Unione Europea 2006/100/CE, sull'adeguamento delle direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, che, all'art. 3, prevede che il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui al precedente art. 2, 1° comma, cioè i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'U.E. e che, nello Stato di origine, li abilita all'esercizio di detta professione, sono qualificati nello Stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni dell'ordinamento italiano; infine del Regolamento U.E. n. 492/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, che, all'art. 1, 1° comma, prevede che ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di*



*esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato e, al 2° comma, prevede che egli, in particolare, goda, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa priorità riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili, coacervo di disposizioni, rispetto alle quali si porrebbero in insanabile contrasto sia la normativa sulle graduatorie ad esaurimento di cui al citato art. 1, comma 605, lett. c), della Legge n. 296/2006 (Fin. 2007), che, avendo disposto la trasformazione delle vecchie graduatorie provinciali per titoli in graduatorie ad esaurimento, senza prevedere differenti percorsi abilitativi, avrebbe, di fatto, precluso l'accesso all'insegnamento, quindi al lavoro, dei docenti abilitatisi in altro modo, particolarmente, per quanto attiene alla problematica sollevata nel presente ricorso, a quelli che hanno conseguito il diploma di abilitazione all'estero in un Paese membro dell'Unione Europea, vizio di origine reiterato anche nei numerosi successivi Decreti Ministeriali attuativi dei precetti di cui alla Legge n. 296/2006, in particolare, per quanto riguarda i tempi di cui al presente ricorso, il D.M. 1° aprile 2014 n. 235, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, che riproduce gli stessi limiti dei precedenti, quanto all'erronea applicazione dei precetti normativi sopra citati, onde, sotto il profilo del danno grave ed irreparabile, appare certo che un'eventuale ulteriore domanda di inserimento che le ricorrenti dovessero presentare in tal senso sarebbe di nuovo respinta con conseguente esclusione, o quanto meno con un'assai minore possibilità di avere incarichi di docenza e quindi con inevitabile danno allo sviluppo della carriera delle ricorrenti, nonché con prospettazione, altresì, di un ulteriore e specifico motivo di "periculum in mora", costituito dal rischio di un ulteriore e grave perdita delle possibilità di essere immesse nei ruoli ordinari del personale docente della Scuola di I° e di II° grado per il triennio di anni scolastici 2014/2017, relativamente alle classi di concorso suddette, per le quali la Dott. Morbidi ha conseguito l'abilitazione nei termini storici e giuridici sopra descritti, nell'ambito del prossimo piano ministeriale straordinario di assunzioni e di immissioni in ruolo previsto dalla Novella di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ovvero c.d. "Legge sulla Buona Scuola"), reso esecutivo con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direttore Generale per il Personale Scolastico prot. n. 0000767 del 17 luglio 2015, nonché ottenere eventuali incarichi per le classi per le quali le stesse si ritengono abilitate, nei prossimi anni scolastici 2014/2017, da cui la conseguente richiesta di declaratoria di illegittimità, e relativa disapplicazione, del provvedimento di silenzio rifiuto anzidetto sulla domanda di inclusione nelle GAE delle ricorrenti e di ordine al resistente MIUR, ed Uffici locali dello stesso suindicati, di inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento meglio sopra menzionate, con vittoria di spese di giudizio;*

*letti gli atti, con particolare riferimento a quelli introduttivi o di replica nel presente giudizio cautelare di primo grado, sia di parte ricorrente, che del resistente MIUR, che si è regolarmente costituito contestando tutti gli assunti di controparte, sentite le parti, esaminati i documenti prodotti dalle stesse, a*

*scioglimento della riserva formulata all'esito dell'ultima udienza del 26 giugno del corrente anno, osserva:*

*Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per i motivi di seguito meglio specificati.*

*Anzitutto va affermata la giurisdizione di questo Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, rispetto alla concorrente Autorità Giudiziaria Amministrativa, nonostante qualche pronuncia di senso contrario avutasi negli ultimi tempi, soprattutto in ambito di giurisdizione amministrativa, sulla quale le parti hanno a lungo disputato nei rispettivi atti di costituzione in giudizio, ovvero negli scritti conclusivi, nonché in sede di discussione finale, che, però, a giudizio di questo scrivente Giudice, non modifica i termini essenziali della questione.*

*In tal senso, come il più autorevole orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità ha ormai affermato (v. Cass. Sez. Un. n. 1023/2000, n. 11404/2003; Cass. n. 11563/2007, n. 14290/2007), da ultimo ribadito anche da un'autorevole pronuncia del S.C. a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2011 n. 3032), le graduatorie ad esaurimento hanno una diversa natura rispetto a quelle concorsuali, non sono ad esse assimilabili, ma devono, al contrario, essere ritenute frutto di atti datoriali privati; in particolare, hanno ritenuto i supremi giudici della Corte di Cassazione, a fronte dell'ormai intervenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 165/2001, i D.M. comunque disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione, cioè, di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie per l'eventuale assunzione e quindi il diritto al lavoro, diritto protetto addirittura a livello costituzionale, ex art. 4, 1° comma, Cost. (sul punto, in senso conforme anche per la giurisprudenza amministrativa, v. anche T.A.R. Roma, Sez. III n. 1046 del 31 dicembre 2012; T.A.R. Roma, Sez. III Bis n. 4202 del 17 aprile 2014 ed altre).*

*Naturalmente se intento dell'eventuale aspirante all'inserimento nelle graduatorie è l'annullamento, in tutto od in parte, del decreto ministeriale impediente l'accesso alle G.A.E., resta comunque necessario il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ciò che altri aspiranti all'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento hanno fatto, ma nella specie si controverte di un provvedimento di rigetto della domanda di inserimento nelle G.A.E. della Provincia di Massa Carrara presentata dalla ricorrente, o meglio di un provvedimento di inclusione del suo nominativo tra quelli non ammessi all'inserimento nelle graduatorie predette, che si denuncia illegittimo, perché applicativo dei precetti normativi sopra citati, nonché di quelli specifici di cui al Decreto MIUR n. 235/2014, contrari ai principi espressi nella normativa europea e nazionale sopra meglio citata, dei quali si chiede pertanto disapplicazione, al fine di tutelare il presunto diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle G.A.E., onde il radicamento della controversia innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria appare corretto.*

*Quanto al merito delle reciproche rispettive posizioni assunte dalle parti, invece, va osservato e precisato, sul piano storico - giuridico della vicenda, che*

la ricorrente, in base al titolo abilitante all'esercizio della professione di docente, conseguito in Spagna (c.d. "Master de Profesorado") nell'Anno Accademico 2010/2011 presso la "Universidad Internacional de la Rioja", come risulta dai documenti prodotti (doc. n. 1 fascicoli di p. ric.), dato peraltro pacifico e non messo in alcun modo in discussione, ha pienamente diritto, in base alla normativa europea evocata nel ricorso e sopra meglio indicata, ad esercitare la professione di docente per le classi di concorso A445 (Seconda Lingua Straniera – Spagnolo) e A446 (Lingue e Civiltà Straniere) e comunque per tutte quelle cui il titolo stesso consenta di accedere secondo la legge italiana, ma che gli effetti di questo riconoscimento vanno poi calati nella realtà istituzionale e giuridica dell'organizzazione scolastica italiana; quindi, in applicazione delle norme europee anzidette, è giustamente intervenuto il già citato riconoscimento in Italia del titolo abilitante alla docenza conseguito in Spagna dalla Dott. Morbidi, giusta decreto del M.I.U.R. prot. n. 924/R.U./U. del 21 febbraio 2013 per le classi di concorso A445 (Seconda Lingua Straniera – Spagnolo) e A446 (Lingue e Civiltà Straniere), cui è seguito, quale effetto immediato, l'inserimento della stessa, dietro sua domanda, nella II<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili per il conferimento delle supplenze, in cui le è stata riconosciuta la prima posizione, e che, in ogni caso, le consente la partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero per l'assegnazione, nelle s.d. classi di concorso, di un posto di ruolo, quindi per l'assunzione a tempo indeterminato, ma ciò non significa anche il conseguente inserimento di diritto nella graduatorie ad esaurimento, per il quale occorre verificare la sussistenza dei relativi presupposti alla luce della specifica e complessa normativa, che regola le graduatorie stesse.

In proposito, pur prendendo atto di una notevole incertezza nell'interpretazione di tale normativa e di talune pronunce in sede di giustizia, sia amministrativa, che ordinaria favorevoli alla tesi della ricorrente del diritto, quale effetto del riconoscimento del titolo straniero, all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, si ritiene, però, che a queste osservazioni possano essere contrapposte, a parere di questo scrivente Giudice, tutta una serie di decisive valutazioni contrarie.

1) Anzitutto va osservato che, pur nel previgente regime giuridico delle graduatorie suddette, di cui all'art. 401 del D.L.vo n. 16 aprile 1994 n. 297 (c.d. Testo Unico della Pubblica Istruzione), come poi modificato dall'art. 1, 6° comma, della Legge 3 maggio 1999 n. 124, cioè quando le graduatorie si chiamavano dapprima graduatorie per soli titoli, poi graduatorie permanenti, l'accesso ad esse non era previsto a semplice richiesta dell'interessato, ma condizionato a specifici requisiti, tra i quali vi è sempre stato il superamento di un concorso per titoli ed esami.

In tal senso l'originario testo dell'art. 401 del D.L.vo n. 297/1994 prevedeva, al 1° comma, che, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, erano richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo ....., e che tale servizio fosse stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente (alla domanda di ammissione – n.d.r.); nei successivi commi, l'art. 401 prevedeva che la partecipazione ai concorsi per soli



*titoli era consentita per due sole province e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti erano in possesso dei suddetti requisiti di ammissione, che, sulla base delle domande di ammissione ai concorsi di cui sopra, sarebbero state formate delle graduatorie a carattere permanente, sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, e che tali graduatorie sarebbero state soggette ad aggiornamento triennale, con inclusione dei nuovi concorrenti in possesso dei suddetti requisiti in base al punteggio complessivo da essi riportato, con tutte le corrispondenti modalità, con previsione peraltro, all'undicesimo comma, che le suddette graduatorie sarebbero state utilizzate soltanto dopo le esaurimento delle corrispondenti graduatorie previste ed elaborate ai sensi delle normative precedenti e comunque di eventuali precedenti graduatorie ancora valide per titoli ed esami.*

*La Legge 3 maggio 1999 n. 124, poi, a sua volta, modificava profondamente la normativa sul reclutamento del personale docente di cui al precedente D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare, all'art. 1, 1° comma, riformava l'art. 399 del predetto Decreto Legislativo, con la previsione che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, avrebbe avuto luogo, dall'entrata in vigore della Legge in poi, per il 50 per cento dei posti a tal fine assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401, quindi, al 6° comma, novellava completamente l'art. 401 del D.L.vo n. 297/1994, sopprimendo i concorsi per soli titoli, trasformando le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare, secondo le modalità e procedure di cui ai successivi commi dell'art. 401 riformato, per le assunzioni in ruolo di cui al precedente art. 399 e, soprattutto, al 2° comma dell'art. 401 novellato, ribadendo la previsione della periodica integrazione anche delle nuove graduatorie permanenti, ma sancendo il principio definitivo che i nuovi accessi alle graduatorie suddette sarebbero stati autorizzati solo ai docenti che avessero superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e per il medesimo posto, nonché dei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia, onde, in quest'ultima ipotesi, si parlava chiaramente di docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti, così come si riferiva alla stessa categoria di docenti l'ultima previsione di cui al 2° comma cit., secondo cui, contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti sarebbe stato effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente. Le nuove disposizioni venivano integrate, poi, come detto, da quelle di cui ai successivi commi dell'art. 401 novellato con la previsione secondo cui la collocazione nella graduatoria permanente non costituiva elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami, con la previsione dei limiti di utilizzabilità delle graduatorie permanenti rispetto a quelle di cui all'art. 17 del d.l. 3 maggio 1988, n. 140, conv. mod. nella Legge 4 luglio 1988, n. 246, successivamente trasformate in nazionali dall'art. 8 bis del d.l. 6 agosto 1988 n. 323, conv. mod. dalla Legge 6 ottobre 1988, n. 426 ed a quelle provinciali di cui agli artt. 43 e 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché dalla norma transitoria di cui all'art. 2 della Legge n. 124/1999, che ha disposto come, in sede di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come riformato dal*



precedente art. 1, 6° comma, avessero titolo all'inclusione, oltre ai docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, a) i docenti che fossero in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli, requisiti, che, però, è bene ricordarlo, prevedevano il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami; b) i docenti che avessero superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto, e che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo, con tutte le successive disposizioni esecutive.

La successiva Novella riguardante le graduatorie permanenti, quella cioè introdotta dal Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 87, conv. mod. nella Legge 4 giugno 2004, n. 143, ha rideterminato le stesse, relativamente all'ultimo scaglione previsto dall'art. 1, 1° comma, lett. b), del d.l. 3 luglio 2011, n. 255, conv. mod. dalla Legge 20 agosto 2001, n. 333 in base alla Tabella allegata al decreto suddetto, e ha disciplinato taluni percorsi formativi per l'accesso alle graduatorie permanenti, in particolare all'art. 1, 3° comma, ha previsto che l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 e, al successivo comma 3 bis, che il medesimo effetto consegue all'ottenimento del diploma accademico di secondo livello di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante, ma non ha modificato i tratti essenziali della precedente normativa regolante le graduatorie ad esaurimento.

Quindi, sia con riferimento alla disciplina di cui al D.L.vo n. 297/1994, quando esistevano giuridicamente le graduatorie per soli titoli, sia, e soprattutto, con riferimento a quella di cui alla Legge n. 124/1999, che ha trasformato le s.d. graduatorie in permanenti, il diritto all'accesso ed all'iscrizione alle stesse, comunque denominate, ha sempre conseguito, tra gli altri requisiti, solo e comunque al superamento di un concorso per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e per il medesimo posto, al fine di essere, a seconda dei rispettivi punteggi di ammissione, selezionati per l'immissione periodica nei ruoli del personale scolastico docente, ovvero, con maggiori possibilità visto l'assetto assunto dall'amministrazione scolastica dopo le Novelle suddette, per essere chiamati per le eventuali supplenze, brevi od annuali, nei posti in organico risultati vacanti, ovvero in caso di assenza temporanea del personale docente di ruolo già assegnato ai posti suddetti in base ai relativi concorsi per esami o titoli.

Ora, secondo quanto emerge dall'esame degli scritti introduttivi del presente ricorso e secondo quanto risulta dai documenti prodotti, la Dott. Morbidi, laureata in Lingue e Letteratura Straniera presso l'Università degli Studi di Pisa nell'anno accademico 1994/1995, quindi avendo attraversato tutti gli anni di vigenza sia della disciplina di cui al D.L.vo n. 297/1994, sia di quella di cui alla Legge n. 124/1999 con la pienezza di valore e di efficacia del titolo universitario conseguito per ottenere i requisiti di legge sopra descritti validi all'iscrizione nelle graduatorie o per soli titoli, ovvero in quelle permanenti,

*non ha mai partecipato a concorsi o selezioni per titoli od esami, né ha mai partecipato ad alcuno dei corsi o percorsi formativi, comunque finalizzati al conseguimento dei requisiti necessari per l'iscrizione e l'inserimento alle graduatorie anzidette e quindi per l'ottenimento di incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie, o comunque nelle classi di concorso e nei relativi posti di insegnante, e così, a seconda del punteggio raggiunto, essere eventualmente selezionata per l'assegnazione di posti di ruolo nell'organico della Scuola.*

*Reclamare ora l'inserimento nelle nuove graduatorie ad esaurimento, le cui natura e caratteristiche sono del tutto diverse e che comunque rispondono, come si vedrà meglio appresso, ad una differente impostazione programmatica della politica scolastica del Ministero dell'Istruzione, essenzialmente di chiusura definitiva del sistema di reclutamento del personale docente per graduatorie provinciali, a quasi nove anni dalla trasformazione normativa delle vecchie graduatorie permanenti nelle nuove G.A.E., appare irrimediabilmente tardivo, oltre che infondato per i motivi meglio sopra chiariti.*

*2) Come sopra già ricordato, infatti, ed ora con riferimento all'attuale assetto normativo, l'art. 1, comma 605, lett. C), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ebbe a prevedere, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge stessa (1° gennaio 2007) la trasformazione delle graduatorie già per soli titoli di cui al D.L.vo n. 297/1994, poi divenute graduatorie permanenti a seguito delle Novelle di cui alla Legge n. 124/1999 ed al d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. mod. nella Legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento, il che, per logica conseguenza della nuova definizione normativa adottata, sta a significare che le graduatorie dovevano ritenersi chiuse e che, con l'esaurimento dell'inserimento del personale docente ed educativo già iscritto nelle stesse nell'ordinamento scolastico, tale strumento di reclutamento del personale docente della scuola italiana sarebbe stato abbandonato.*

*E' vero che il passaggio al nuovo regime non è avvenuto in modo immediato, ma ha fatto salve determinate situazioni legittimanti l'iscrizione alle graduatorie provinciali in divenire; così la stessa norma ha previsto che sarebbero stati fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie suddette da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che stavano frequentando, alla data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. In questi ultimi casi la riserva si sarebbe sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione, che avrebbe, dunque, dato diritto all'iscrizione definitiva alla graduatorie ad esaurimento. La previsione era completata nel senso che con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, si sarebbe successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli.*

*Sulla base di queste previsioni è stato emesso il D.D.G. (Decreto Direttoriale Generale) del MIUR del 16 marzo 2007, emesso in diretta applicazione delle previsioni della Legge n. 296/2006, che, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, ha dettato le procedure con le quali il personale docente ed*

*educativo già inserito, a pieno titolo o con riserva, nelle I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia potesse chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il tutto sulla base di domanda dell'interessato, da presentarsi nel termine e con le modalità stabilite nello stesso decreto direttoriale, la cui mancanza avrebbe comportato la cancellazione definitiva dalle graduatorie.*

*Le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono state poi sospese e quindi soppresse ai sensi dell'art. 64, comma 4 ter della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e succ. mod., ma poiché nelle more dell'applicazione delle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, già sopra esaminate era iniziato un ulteriore ciclo, il IX<sup>o</sup>, presso le scuole anzidette, che, ai sensi delle disposizioni normative suddette, non sarebbe dovuto iniziare, il legislatore è intervenuto con un'ulteriore previsione legislativa introdotta dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (conversione del decreto legge 1<sup>o</sup> settembre 2008 n. 137) che, all'art. 5 bis, 1<sup>o</sup> comma, ha previsto che, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2011, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lett. c), e 607, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e succ. mod., i docenti che avevano frequentato i corsi del IX<sup>o</sup> ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) od i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e che avevano conseguito il titolo abilitante fossero iscritti, dietro loro domanda, nelle predette graduatorie, ove sarebbero stati collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.*

*Questo provvedimento di aggiornamento, cui si riferisce la disposizione normativa citata è il Decreto Ministeriale n. 42 del 8 aprile 2009, che ha regolato l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale Generale del MIUR del 16 marzo 2007, emesso in applicazione delle previsioni della Legge n. 296/2006, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, prevedendo, in sostanza, le procedure con le quali il personale docente ed educativo già inserito, a pieno titolo o con riserva, nelle I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia potesse chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il tutto sulla base di domanda dell'interessato, da presentarsi nel termine e con le modalità stabilite nello stesso decreto direttoriale, la cui mancanza avrebbe comportato la cancellazione definitiva dalle graduatorie.*

*Peraltro, come può notarsi dalla lettura del provvedimento suddetto in combinato disposto con quelle normative sopra citate, il riferimento è sempre all'attivazione dei corsi delle SSIS, o dei COBASLID attivati nel biennio 2007/2008 ed alla relativa situazione di iscrizione alle graduatorie, a pieno titolo per i docenti già in possesso di abilitazione, o con riserva, per quelli che avessero ancora in corso la frequentazione dei corsi anzidetti, dei docenti stessi. Tutte queste situazioni, però, chiaramente non riguardano la Dott. Morbidi, rispetto alla quale, ancora una volta, va osservato che la stessa, alla data di entrata in vigore delle nuove graduatorie ad esaurimento (1<sup>o</sup> gennaio 2007), non risultava iscritta alle ex graduatorie permanenti, il che avrebbe comportato il diritto, per così dire d'ufficio, al mantenimento dell'iscrizione nelle nuove*



*graduatorie normativamente introdotte, né, almeno per quanto risulta dai documenti acquisiti, aveva richiesto l'inserimento nelle stesse graduatorie suddette da effettuarsi per il biennio 2007/2008 essendo già in possesso di abilitazione, il che avrebbe significato che la ricorrente aveva già superato un concorso abilitante per titoli ed esami, il che avrebbe dato ugualmente diritto all'iscrizione nelle nuove graduatorie ad esaurimento, né, ancora, aveva richiesto l'iscrizione con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, nel senso che stava frequentando, od aveva preso a frequentare, sempre alla data di entrata in vigore della Legge n. 296/2006, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 297/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica od il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, per cui, in questi ultimi casi, la riserva si sarebbe sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione, il che avrebbe, dunque, dato diritto all'iscrizione definitiva alla graduatorie ad esaurimento; né, infine, risulta che la ricorrente si sia iscritta, per gli anni 2007/2008, al già citato IX° ciclo delle scuole di specializzazione suddette, ovvero ai corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, nel qual caso la stessa sarebbe ricadute nelle previsioni di cui alla citata Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (conversione del decreto legge 1° settembre 2008 n. 137) che, all'art. 5 bis, 1° comma, aveva previsto che, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lett. c), e 607, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e succ. mod., i docenti che avevano frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) od i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e che avevano conseguito il titolo abilitante fossero iscritti, dietro loro domanda, nelle predette graduatorie, ove sarebbero stati collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.*

*Al contrario, i successivi D.M. n. 249/2010, n. 44/2011, n. 53/2012, n. 572/2013 e 235/2014 non hanno più previsto in alcun modo la possibilità di iscrizione alle GAE per gli aspiranti docenti, salvo una limitata categoria di questi, come previsto dall'art. 14 d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (c.d. "Decreto Mille Proroghe"), conv. mod. nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14, che ha istituito una fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), disponendo che, ferma restando la chiusura delle graduatorie stesse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva nelle GAE.*

*Alla Legge suddetta è seguito il relativo decreto ministeriale (D.M. n. 53/2012), che ha regolamentato la parziale riapertura delle GAE per i settori di docenza anzidetti.*



*Infine l'art. 9 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. mod. nella Legge 12 luglio 2011 n.106 ha trasformato la validità della graduatorie ad esaurimento da biennale in triennale ed in tal senso il relativo decreto ministeriale di attuazione (D.M. n. 44/2011) ha stabilito che, entro i termini di validità di ciascuna graduatoria, sono permesse agli Uffici Scolastici periferici le c.d. "operazioni propedeutiche" finalizzate a mantenere aggiornati tali elenchi in vista dell'avvio dell'anno scolastico di riferimento, stabilendo la cancellazione dei rinunciari alle nomine in ruolo, la cancellazione di coloro che abbiano superato i limiti di età, nonché la verifica ed eventuale cancellazione delle inclusioni con riserva non ancora confermate, di fatto, quindi concedendo, in applicazione di queste disposizioni normative, agli Uffici Scolastici anzidetti, un amplissimo potere dispositivo sul controllo degli inserimenti e delle esclusioni dalle graduatorie ad esaurimento.*

*Il D.M. n. 572/2013, poi, nell'ambito delle citate "operazioni propedeutiche", in quanto, come si legge nel terzo "considerato" preliminare al decreto stesso, per l'anno scolastico 2013/2014, non si sarebbe proceduto all'aggiornamento delle GAE relative al triennio scolastico 2011/2014, stante la validità triennale delle stesse, poi, all'art. 2, 1° comma (Norme specifiche per gli aspiranti già iscritti alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), ha previsto che, "in deroga a quanto previsto all'art. 1 del presente decreto, i docenti di cui all'art. 15, 17° comma, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ed iscritti in sovrannumero, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai percorsi di tirocinio formativo attivo al fine di completare il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, sciogliono la riserva una volta conseguito il titolo di abilitazione".*

*Inoltre il successivo 3° comma dell'art. 2 ha stabilito che "l'inserimento a pieno titolo, con le modalità sopra descritte, può essere chiesto dai docenti che erano iscritti, nell'anno accademico 2007/2008, alle SSIS e che erano presenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data di pubblicazione delle medesime, in applicazione dell'art. 5 bis della Legge 30 ottobre 2008 n. 169 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42, concernenti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie medesime per bienni 2009/2011.", ma, ancora una volta, va constatato che nessuna di queste descritte situazioni giuridiche soggettive abilitanti all'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento riguarda l'attuale ricorrente, che non ha intrapreso alcun percorso formativo, di quelli sopra descritti, atto a consentire loro l'inserimento, benché tardivo, nelle graduatorie ad esaurimento.*

*A questo proposito va precisato, però, che, nell'ambito della successione dei descritti provvedimenti legislativi ed amministrativi, che consentirono la parziale riapertura delle graduatorie ad esaurimento e quindi della possibilità di iscriversi, il titolo di abilitazione conseguito dalla Dott. Morbidi, l'abilitazione all'esercizio della professione di docente, conseguito in Spagna (c.d. "Master de Profesorado") nell'Anno Accademico 2010/2011 presso la "Universidad Internacional de la Rioja", cioè il titolo di abilitazione estero, è stato considerato titolo idoneo da ben due dei citati provvedimenti.*

*Il primo è stato il D.D.G. (Decreto Direttoriale Generale) del MIUR del 16 marzo 2007, emesso in diretta applicazione delle previsioni della Legge n. 296/2006, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, che, nel dettare le procedure con le quali il personale docente ed educativo già inserito, a pieno*

*titolo o con riserva, nelle I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia potesse chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il tutto sulla base di domanda dell'interessato, da presentarsi nel termine e con le modalità stabilite nello stesso decreto direttoriale, la cui mancanza avrebbe comportato la cancellazione definitiva dalle graduatorie, all'art. 4, 1° comma, ha previsto che potessero presentare la domanda di inserimento nella III<sup>^</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati nell'art. 12, gli aspiranti che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, fossero in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso od il medesimo posto e tra questi, alla lettera f), prevedeva proprio l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/49 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27 gennaio 1992 e n. 319 del 2 maggio 1994.*

*La Dott. Morbidi non potette usufruire di questa favorevole previsione perché, all'epoca, non ancora in possesso del titolo abilitante.*

*Il secondo dei citati provvedimenti è stato il Decreto Ministeriale n. 42 del 8 aprile 2009, emesso in applicazione del d.l. 1° settembre 2008, n. 137, conv. mod. nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, all'art. 5 bis, 1° comma, aveva previsto come, nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2011, ai sensi dell'art. 1, commi 605, lett. c), e 607, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e succ. mod., i docenti che avevano frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) od i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e che avevano conseguito il titolo abilitante fossero iscritti, dietro loro domanda, nelle predette graduatorie, ove sarebbero stati collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.*

*Il D.M. suddetto, che ha regolato appunto l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, prevedendo, in sostanza, le procedure con le quali il personale docente ed educativo già inserito, a pieno titolo o con riserva, nelle I<sup>^</sup>, II<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia potesse chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, il tutto sulla base di domanda dell'interessato, da presentarsi nel termine e con le modalità stabilite nello stesso decreto direttoriale, la cui mancanza avrebbe comportato la cancellazione definitiva dalle graduatorie, all'art. 4, 1° comma, ha reiterato in sostanza le previsioni del citato D.D.G. del 16 marzo 2007, disponendo che potessero presentare la domanda di inserimento nella III<sup>^</sup> fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati nell'art. 11, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto meglio indicati, già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 e tra questi, alla lettera c),*

prevedeva proprio i docenti in possesso di idoneità o di abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e che ottengono formale riconoscimento con provvedimento ministeriale, ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36/C.E. e 2006/100 C.E., recepite nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2006, con le ulteriori previsioni che tale riconoscimento sarebbe stato concesso dopo che i predetti docenti avessero conseguito l'attestato di conoscenza della lingua italiana denominato "CELI 5 Doc.", rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia e che il suddetto riconoscimento direttoriale avrebbe dovuto essere ottenuto obbligatoriamente in un arco di tempo intercorrente dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009.

Ancora una volta la Dott. Morbidi, che pure non avrebbe avuto il problema della conoscenza della lingua italiana e che quindi non avrebbe dovuto, ovviamente conseguire l'attestato di conoscenza della nostra lingua, non potette usufruire di questa favorevole previsione perché, all'epoca, non ancora in possesso del titolo abilitante.

La successiva normativa emessa sulle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 14 d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (c.d. "Decreto Mille Proroghe"), conv. mod. nella Legge 24 febbraio 2012 n. 14, ed ai relativi decreti ministeriali di attuazione, e cioè i D.M. n. 249/2010, n. 44/2011, n. 53/2012, n. 572/2013 e 235/2014, come abbiamo già visto, pur avendo istituito una fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), disponendo che, ferma restando la chiusura delle graduatorie stesse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, fosse istituita una fascia aggiuntiva nelle GAE, con le residue ulteriori possibilità di ripescaggio previste, nell'abito delle descritte operazioni propedeutiche di aggiornamento della GAE, di cui al D.M. n. 572/2013, non ha più previsto, però, in alcun modo la possibilità di iscrizione alle GAE per gli aspiranti docenti che fossero in possesso di idoneità o di abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e che ottengono formale riconoscimento con provvedimento ministeriale, ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36/C.E. e 2006/100 C.E., recepite nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2006, ma ha limitato le possibilità residue di iscrizione solo alle tipologie di abilitazione suindicate.

In sostanza, ed in conclusione di questa ampia rassegna normativa, si può dire che l'esclusione della Dott. Morbidi dalle graduatorie provinciali è stato, in parte frutto di sue discrezionali scelte volontarie, quando le graduatorie erano per soli titoli o permanenti e l'accesso ad esse era condizionato al superamento di un concorso od esame abilitante per titoli ed esami, cui la ricorrente non risulta avere mai partecipato, in parte frutto della "consecutio temporum" delle successive norme, meglio sopra esaminate, con cui è stata disposta ed attuata la chiusura delle graduatorie suddette, dopo la trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento, scelta discrezionale, forse discutibile nel merito, ma giuridicamente incensurabile, del legislatore, tempi rispetto ai quali, nonostante le previsioni originarie della Legge n. 296/2006 di trasformazione e chiusura delle graduatorie, che pure, comunque, alcune eccezioni al divieto di



iscrizione lo avevano contemplato e le successive ulteriori numerose deroghe normative di cui alle Leggi e decreti ministeriali sopra descritti, nessun iter normativo o formativo finalizzato all'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento risulta essere stato tempestivamente attivato dalla ricorrente, dunque nemmeno sotto questo aspetto si può dire dimostrato il diritto delle stesse all'iscrizione alla GAE.

Nessuna violazione delle normative europee sopra richiamate sulla parità dei titoli e delle opportunità di lavoro si ritiene, pertanto, di riscontrare, né nel trattamento assicurato dall'Amministrazione scolastica italiana al titolo abilitante conseguito dalla Dott. Morbidi in Spagna, che è stato pienamente riconosciuto valido nel nostro Paese con il richiamato decreto del MIUR, cui sono seguiti i già descritti effetti di inserimento della stessa, dietro sua domanda, nella II<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili per il conferimento delle supplenze, in cui le è stata riconosciuta la prima posizione, e che, in ogni caso, le consente la partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero per l'assegnazione, nelle s.d. classi di concorso, di un posto di ruolo, quindi per l'assunzione a tempo indeterminato, né nel provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Massa Carrara, dal momento che esso segue precise disposizioni di legge limitative di tale diritto, del tutto conformemente agli altri aspiranti italiani non rientranti nelle categorie abilitative previste dalla normativa sulla graduatorie ad esaurimento, dovute alla progressiva chiusura delle graduatorie stesse ed alla discrezionale scelta del legislatore di seguire una differente impostazione programmatica della politica scolastica del Ministero dell'Istruzione, essenzialmente di chiusura definitiva del sistema di reclutamento del personale docente per graduatorie provinciali, quindi senza alcuna discriminazione e dopo che, peraltro, precedenti disposizioni di legge, rese tra l'altro in esecuzione di specifiche Direttive dell'Unione Europea maglio sopra citate, avevano invece contemplato anche il titolo abilitante poi conseguito dalla ricorrente, ma in un periodo storico, in cui questa non lo aveva ancora ottenuto.

Per quanto riguarda il giudizio sul c.d. "fumus boni juris", il ricorso si presenta pertanto infondato, per quanto riguarda il periodo storico normativo in cui le graduatorie provinciali erano per soli titoli e poi permanenti, e tardivo relativamente all'attuale assetto normativo in cui le s.d. graduatorie sono diventate ad esaurimento e poi chiuse.

La negatività del giudizio di cui sopra escluderebbe la necessità di soffermarsi sul secondo elemento di giudizio del presente ricorso cautelare ex art. 700 C.P.C., cioè il c.d. "periculum in mora"; tuttavia si ritiene, nondimeno, di osservare che anche tale elemento sarebbe risultato non sussistente.

In proposito, ricordata la recentissima approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ovvero c.d. "Legge sulla Buona Scuola"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo, l'urgenza motivante il deposito del ricorso cautelare in oggetto sarebbe costituita dal pericolo, per la ricorrente, di rimanere esclusa dal piano straordinario di immissioni in ruolo effettivamente previsto, per l'anno scolastico 2015/2016, dall'art. 1, 95° comma, della Legge sopra citata e da realizzarsi, da parte del Ministero dell'Istruzione con le modalità ivi previste.



*In senso contrario, però, si osserva che, ai sensi dei successivi comma n. 96, lett. b) e comma n. 97 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, le immissioni in ruolo previste e regolate dal precedente comma n. 95, quanto alle graduatorie ad esaurimento, riguarderanno solo i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge (quindi al 16 luglio 2005, n.d.r.), nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il triennio 2014/2017.*

*Per inciso si precisa che la lettera a) del citato 96° comma riguarda l'immissione in ruolo dei soggetti iscritti a pieno titolo, sempre alla data di entrata in vigore della Legge n. 107/2015, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, situazione che, pacificamente, non riguarda la Dott. Morbidi, che, come già sopra osservato, non ha mai partecipato ad alcun concorso per titoli ed esami, né quello sopra citato, né altri per l'attribuzione di posti o cattedre di ruolo per scuole statali di ogni ordine e grado.*

*Ora, se è vero, almeno teoricamente, che un eventuale giudizio di accoglimento della domanda posta con il presente ricorso, ne avrebbe fatto retroagire gli effetti alla data di presentazione della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente (20 aprile dell'anno 2014), rendendo positivamente sussistente il requisito del punteggio alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avvenuto per il triennio 2014/2017, va ricordato, però, in senso molto più sostanziale, che, dal momento che l'art. 1, 96° comma, della Legge cit. prevede l'immissione in ruolo solo degli iscritti a pieno titolo alle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della Legge stessa, l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe in alcun caso determinare il previsto inserimento a pieno titolo nelle GAE; il Ministero, infatti, come si evince dalle Note ministeriali 20 maggio 2015 n. 15457 e 6 luglio 2015 n. 19621, in parte prodotte in atti, ha previsto, proprio con riferimento ad alcune recenti pronunce giurisdizionali amministrative sopra solo genericamente citate, in particolare l'Ordinanza del Consiglio di Stato 11 marzo 2015 n. 1089 e la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI<sup>^</sup>, 16 aprile 2015 n. 1973, che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento solo i destinatari di sentenze, che abbiano definito, nel merito, le controversie in senso favorevole ai ricorrenti. Diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, con esclusione di coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, abbiano tuttavia prestato acquiescenza al decreto ministeriale, non invocando alcuna tutela giurisdizionale; quindi occorre la pronuncia di una sentenza, che sia divenuta, a sua volta, irrevocabile, non di un'ordinanza cautelare.*

*Il suddetto criterio interpretativo ed applicativo ministeriale appare senz'altro condivisibile per evidenti ragioni di tutela dei docenti già inseriti nelle GAE e, in generale, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, che potrebbero trovarsi pregiudicate in caso di alternanza di pronunce giurisdizionali tra loro contrastanti.*

*Nella presente fattispecie, quindi, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe portare solo ad un provvedimento di iscrizione con riserva della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, inidoneo, per la stessa, sia ad ottenere eventuali chiamate per supplenze annuali o temporanee, a parte quelle sempre possibili in base all'inserimento della Dott. Morbidi nella II<sup>a</sup> fascia della graduatorie di Circolo e di Istituto, sia, ed a maggior ragione, ad essere interessate dal prossimo piano straordinario di immissioni in ruolo, evento che potrebbe verificarsi solo all'esito non solo del presente giudizio cautelare, compresa quindi la fase di reclamo, ma anche di tutto il procedimento di merito, con tutti i suoi gradi di giudizio, che il resistente MIUR, in ossequio alle determinazioni ministeriali sopra richiamate, sicuramente percorrerebbe.*

*Tale considerazione, peraltro, richiamata ancora la circostanza del precedente inoltro della domanda amministrativa da parte della Dott. Morbidi in data 20 aprile 2014, quindi in effetti prima della data di entrata in vigore della Legge n. 107/2015, rende da altro lato la posizione dell'attuale ricorrente risulta del tutto tutelata, posto che un'eventuale giudizio ad esse favorevole farebbe retroagire gli effetti dell'inserimento della stessa nelle graduatorie ad esaurimento alla data di presentazione dell'originaria domanda suddetta, anche con eventuale recupero degli effetti stessi sul piano di assunzioni straordinario da attuarsi da parte del convenuto Ministero in adempimento delle previsioni di cui alla Legge n. 107/2015, onde, ad ogni tipo di considerazione, anche il requisito del pericolo non sussiste.*

*Per tutti questi motivi il ricorso va dunque respinto con pedissequa declaratoria di legittimità del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Ufficio XIV<sup>o</sup>, Ambito territoriale della Provincia di Massa Carrara di esclusione della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento nella Provincia di Massa Carrara impugnato con il presente ricorso.*

*A questa pronuncia, pur di carattere potenzialmente esaustiva dell'intero contendere, non si ritiene tuttavia di far seguire la condanna della ricorrenti alle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, atteso il carattere interpretativo del tutto nuovo della presente controversia, suscettibile, quindi, di controvertibile e diversa interpretazione, onde appare prudente e conforme a giustizia sostanziale, allo stato, compensarle integralmente tra le parti in conflitto.*

*Si comunichi la presente ordinanza a cura della Cancelleria in Sede.*

*P.Q.M. Visti gli artt. 669 sexies, 1° comma, 669 septies e 700 CPC, respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio cautelare."*

*La suddetta ordinanza di rigetto non risulta condivisibile per i seguenti*

#### **MOTIVI**

*Il giudice di prime cure, nel rappresentare un esaustivo excursus storico relativo alle predette graduatorie ad esaurimento, dapprima a pagg. 5 e 6 del provvedimento reclamato così sostiene: " ...la ricorrente, in base al titolo abilitante all'esercizio della professione di docente, conseguito in Spagna (c.d. "Master de Profesorado") nell'Anno Accademico 2010/2011 ... ha pienamente diritto, in base alla normativa europea evocata nel ricorso ... ad esercitare la professione di docente per le classi di concorso A445 ... e A446 ... e comunque per tutte quelle cui il titolo stesso consenta di accedere secondo la legge italiana panoramica della normativa...", successivamente, a pag. 10 e*

11 dello stesso provvedimento oggi reclamato, dichiara che: "...secondo quanto emerge dall'esame degli scritti introduttivi del presente ricorso e secondo quanto risulta dai documenti prodotti, la Dott. Morbidi, laureata ... nell'anno accademico 1994/1995 ... non ha mai partecipato a concorsi o selezioni per titoli od esami, né ha mai partecipato ad alcuno dei corsi o percorsi formativi, comunque finalizzati al conseguimento dei requisiti necessari per l'iscrizione e l'inserimento alle graduatorie anzidette ... Reclamare ora l'inserimento nelle nuove graduatorie ad esaurimento, ... a quasi nove anni dalla trasformazione normativa delle vecchie graduatorie permanenti nelle nuove G.A.E., appare irrimediabilmente tardivo, oltre che infondato...". Innanzitutto, si segnala che l'affermazione riguardo la mancata partecipazione al concorso è priva di pregio per due motivi: 1) per i concorsi finalizzati all'accesso diretto nei ruoli della Scuola, i bandi citati dal giudice corrispondenti non prevedevano posti per le classi di concorso A445 e A446, per cui l'inserimento in GAE o Fascia aggiuntiva costituisce allo stato attuale l'unico mezzo di accesso al ruolo per la ricorrente; per i concorsi finalizzati all'accesso ai corsi abilitanti, si fa rilevare che anche le università spagnole soggiacciono -come in Italia- a dei limiti numerici circa l'ammissione degli studenti. A prescindere da ciò, qualsiasi orientamento sul punto è superabile sulla base del dato letterale della normativa nazionale che già dal 2004, indica accanto alla SISS, l'abilitazione conseguita in Paesi dell'Unione Europea (art. 1 della legge 143/2004) quale titolo di accesso all'ultimo scaglione delle Graduatorie permanenti.

Nonostante ciò, il giudice, sia per quanto riguarda la terza fascia che la quarta fascia aggiuntiva alle predette GAE giustifica il rigetto del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato dalla Prof.ssa Morbidi ricorrendo al semplice dato letterale di parte della normativa nazionale istitutiva e regolatrice delle GAE stesse senza tenere in alcuna debita considerazione la circostanza primaria fondante il ricorso medesimo rappresentata proprio dalla censura delle predette disposizioni normative e regolamentari e di tutte le altre disposizioni che hanno determinato l'ingiustificata ed illegittima esclusione della ricorrente dalle GAE e delle quali veniva chiesta la disapplicazione in quanto in contrasto con la normativa comunitaria nonché quella nazionale attuativa della medesima.

Al riguardo infatti a pag. 21 dell'ordinanza reclamata si legge: " Per quanto riguarda il giudizio sul c.d. "fumus boni juris", il ricorso si presenta pertanto infondato, per quanto riguarda il periodo storico normativo in cui le graduatorie provinciali erano per soli titoli e poi permanenti, e tardivo relativamente all'attuale assetto normativo in cui le s.d. graduatorie sono diventate ad esaurimento e poi chiuse".

I vari Decreti Ministeriali che si sono succeduti negli anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 296/2006, non hanno dato la possibilità ai docenti, come la ricorrente, di inoltrare la domanda on line o in forma cartacea, così escludendoli radicalmente dal piano assunzioni a tempo indeterminato.

Al riguardo, il giudice afferma pertanto la tardività della domanda della ricorrente in base all'attuale assetto normativo. Ma così

giudicando, il giudice ha ignorato che i vari Decreti Ministeriali succedutisi dopo la legge n. 296/2006 avevano escluso in radice la possibilità di presentare la domanda di inserimento sia on line che cartacea.

Il mancato inserimento nelle GAE non è dunque dipeso da una presunta inerzia della ricorrente la quale anzi si è prontamente attivata, come in atti, al contrario di quanto assume il Giudice di prime cure (leggasi a pag. 20 dell'ordinanza reclamata dove si afferma che : *"In sostanza, ed in conclusione di questa ampia rassegna normativa, si può dire che l'esclusione della Dott. Morbidi dalle graduatorie provinciali è stato, in parte frutto di sue discrezionali scelte volontarie, quando le graduatorie erano per soli titoli o permanenti e l'accesso ad esse era condizionato al superamento di un concorso od esame abilitante per titoli ed esami, cui la ricorrente non risulta avere mai partecipato, in parte frutto della "consecutio temporum" delle successive norme, meglio sopra esaminate, con cui è stata disposta ed attuata la chiusura della graduatorie suddette, dopo la trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento, scelta discrezionale, forse discutibile nel merito, ma giuridicamente incensurabile, del legislatore, tempi rispetto ai quali, nonostante le previsioni originarie della Legge n. 296/2006 di trasformazione e chiusura delle graduatorie, che pure, comunque, alcune eccezioni al divieto di iscrizione lo avevano contemplato e le successive ulteriori numerose deroghe normative di cui alle Leggi e decreti ministeriali sopra descritti, nessun iter normativo o formativo finalizzato all'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento risulta essere stato tempestivamente attivato dalla ricorrente, dunque nemmeno sotto questo aspetto si può dire dimostrato il diritto delle stesse all'iscrizione alla GAE. "*, bensì per effetto di specifiche disposizioni contenute nei vari Decreti Ministeriali dei quali, si ripete, veniva richiesta la disapplicazione unitamente a tutti i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalle GAE in contrasto con la normativa europea e nazionale di recepimento della stessa.

Anche in questa sede vale pertanto la pena di ribadire tutto quanto è stato ampiamente esposto nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare e nelle difese tutte spiegate da parte ricorrente di cui agli atti e verbali di causa e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte.

In particolare, in relazione all'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalle GAE in terza fascia, come già ampiamente rilevato negli atti e verbali di causa, si ribadisce che, la dichiarata chiusura delle predette GAE ai nuovi inserimenti in terza fascia risulta proprio in contrasto con **l'art.1 della Legge 143/2004**. **Quest'ultimo articolo stabilisce che le graduatorie siano "rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione [terza fascia] in base alla Tabella allegata..."**Ma a ben vedere tale articolo elenca tra i titoli che consentono l'inserimento in GAE anche i titoli conseguiti nell'Unione Europea e riconosciuti in Italia.

Anche in tal senso, quindi, il provvedimento oggi reclamato risulta ingiusto proprio perché il Giudice del Lavoro nega il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE fondandosi esclusivamente sul dato letterale della normativa che ha illegittimamente ed



ingiustificatamente disposto la chiusura delle predette GAE ai nuovi inserimenti.

Uguualmente dicasi per quanto riguarda la quarta fascia (aggiuntiva alle GAE). Il DM 235/2014 attraverso un rinvio normativo (ai sensi dell'art.16 del DM 235/2014), richiama il DM 53/2012, che ha dato attuazione al disposto normativo di cui all'art. 14 comma 2-ter della legge n. 14/2012. Detta legge ha istituito una **fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (cosiddetta quarta fascia)** ove potevano inserirsi su domanda i docenti che nel triennio precedente (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) avessero frequentato un corso abilitante in Italia (es. attraverso i corsi COBASLID). Detto DM 53/2012, nel fissare i termini per l'inserimento nelle citate graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione della domanda di inserimento, il 10 luglio 2012.

Orbene la ricorrente, avendo già conseguito il titolo abilitante nell'anno accademico 2010/2011, nel pieno rispetto del sopra menzionato termine, presentava al Miur idonea istanza di riconoscimento del predetto titolo abilitante all'insegnamento ottenendone il riconoscimento con decreto ministeriale del 21.2.2013. Inoltre, in data 10.7.2012 otteneva la dichiarazione di valore del titolo abilitante da parte dell'Ambasciata italiana di Madrid.

A tal riguardo e, quindi, anche in relazione al rispetto del predetto termine del 10 luglio 2012, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 24-27.12.2013, nel riconoscere il diritto all'inserimento in caso identico a quello di cui all'odierno giudizio, così ha motivato: *"...appare poi illogico affermare, come fa il Ministero, che in ogni caso il ricorrente non avrebbe avuto diritto all'inserimento in graduatoria in ragione della data di avvenuto perfezionamento del riconoscimento dell'abilitazione...Del resto non v'è chi non veda come sarebbe discriminatorio e del tutto penalizzante porre completamente a carico dell'aspirante all'inclusione in graduatoria il rischio che il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo assuma una durata eccessivamente lunga al punto da rendere impossibile detta inclusione."*

Potrebbe obiettarsi che tanto il DM 53/2012, quanto il testo di legge (L. 14/2012) si riferiscano solo ad alcuni corsi abilitanti tenuti in territorio italiano. Tuttavia su tale punto, occorre necessariamente rilevare che la disposizione di cui all'art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 come convertito dalla legge n.14/2012, in realtà non si riferisce solo ad alcuni tra i tanti corsi offerti in Italia, ma a tutti i corsi abilitanti offerti solo ed esclusivamente in Italia durante gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Ne consegue che la norma risulta essere in contrasto con l'ordinamento comunitario, nella parte in cui non prevede che anche per coloro che abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento in altro Paese dell'Unione Europea sia possibile accedere alla cd. quarta fascia. Va ricordato che l'art. 3 comma 1 del D.lgs. 206/2007 afferma che "il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo

permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2 co.1 sono qualificati nello stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano".

Il contrasto è palese e il datore di lavoro, in quanto organo della pubblica amministrazione, avrebbe dovuto procedere alla disapplicazione di quelle norme che non consentivano l'inserimento in graduatoria della ricorrente. Come segnala la giurisprudenza, infatti, **"nel contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, l'applicazione di quest'ultimo avviene in via diretta, in luogo di quello interno da disapplicare e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, cioè anche di ufficio, indipendentemente da richieste o sollecitazioni di parte; con la conseguenza che, ove siano stati adottati atti o provvedimenti in applicazione o in conseguenza della norma da disapplicare, deve discenderne il loro annullamento"**(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/1996, n. 54). Detta disapplicazione pertanto si considera essere stata disattesa non solo dalla PA resistente ma anche dal Giudice del Lavoro.

D'altra parte, poiché negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 erano attive in altri Stati membri dell'Unione Europea, procedure abilitanti all'insegnamento in altre discipline idonee a conferire un titolo suscettibile di riconoscimento in Italia, **una lettura costituzionalmente orientata della norma del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. porta a ritenere che l'art. 14 comma 2-ter della legge n.14/2012, nonché il DM 53/2012 debbano essere interpretati nel senso che le abilitazioni all'insegnamento conseguite in altro Stato dell'U.E. costituiscano titolo per l'inserimento in graduatoria.** A tal riguardo, va ricordato che, quando era ancora ammesso, in via generale, l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria provinciale, il Decreto ministeriale che disciplinava l'integrazione delle graduatorie prevedeva esplicitamente l'inclusione dei docenti in possesso dell'abilitazione conseguita in uno Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuta in Italia (D.M. 42/2009, art. 4, comma1, lett. c).

Dunque, emerge l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla fascia aggiuntiva alle GAE, non avendo il datore di lavoro correttamente preso in considerazione la circostanza che la Sig.ra Morbidi Susanna avesse conseguito l'abilitazione in Spagna all'insegnamento dopo aver frequentato nell'anno accademico 2010/2011 il Master de Profesorado presso Universidad Internacional de la Rioja, il tutto come dettagliatamente specificato nelle domande di inserimento nelle gae e confermato dallo stesso Decreto del MIUR di riconoscimento del titolo professionale.

Orbene, la ricorrente avendo conseguito l'abilitazione in territorio spagnolo ed avendola riconosciuta in Italia, avrebbe dovuto godere dello stesso trattamento riservato, per esempio, agli abilitati attraverso i corsi COBASLID.

Non può che concludersi che lo stesso datore di lavoro, nell'esercizio delle funzioni proprie di gestione delle graduatorie e quindi del personale, avrebbe dovuto, in primo luogo, rendersi conto che la richiesta di inserimento non può essere trattata alla stregua di una domanda di aggiornamento, ma che per tali richieste in quanto non espressamente regolate dalla disposizione, vanno applicate le norme richiamate nell'art. 16 DM 235/2014 e, in secondo luogo, avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni in contrasto, consentendo almeno l'inserimento in fascia aggiuntiva per la ricorrente. Sembra superfluo osservare che un'interpretazione diversa, in base alla quale verrebbe garantito l'accesso a coloro che avessero conseguito l'abilitazione esclusivamente in territorio italiano, entrerebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e l'art. 117 Cost.

Sul punto, vale la pena ricordare che esistono già delle pronunce favorevoli -Tribunale di Modena, ordinanza del 1.8.2014, Tribunale di Pordenone, ordinanza del 24-27.12.2013, ordinanza del 8.7.2015 del Tribunale di Terni, ordinanza del 5.8.2015 del Tribunale di Napoli Nord, già prodotte ed in atti, nonché ordinanza ultima n. 20668/2015 del 26.10.2015 del Tribunale di Napoli (che si deposita in allegato) che, su istanze giudiziali promosse ex art. 700 c.p.c., riconosciuti i presupposti del *fumus boni iuri* e del *periculum in mora*, accertavano e dichiaravano l'illegittimità del DM 53/2012 nella parte in cui non contempla l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle gae anche a favore dei docenti che, come la ricorrente, avessero conseguito in uno Stato membro dell'U.E., negli aa-ss 2009/2010, 2010/2011, un titolo di abilitazione all'insegnamento riconosciuto valido in Italia ai sensi del D.lgs n. 206/2007. Nel contempo, disapplicando l'art. 1 DM 53/2012, ordinavano al MIUR resistente l'inserimento di docenti, come la ricorrente, nelle corrispondenti Gae.

Riguardo il *periculum*, il Giudice di prime cure sottolinea erroneamente che "...l'urgenza motivante il deposito del ricorso cautelare in oggetto sarebbe costituita dal pericolo, per la ricorrente, di rimanere esclusa dal piano straordinario di immissioni in ruolo, effettivamente previsto, per l'anno scolastico 2015/2016..." dalla Legge 107/2015 (vedasi pag. 22 dell'Ordinanza). Invero, in più occasioni la parte ricorrente ha affermato che il *periculum* è ricollegato a ben tre tipologie di pregiudizi imminenti e irreparabili, che si riportano testualmente così come indicati nelle note conclusive autorizzate e depositate nel corso del giudizio cautelare:

[...]

- 1) Considerando il piano di assunzione previsto dalla legge 107/2015, il *periculum* è da ricondurre ai seguenti profili: a) nell'impossibilità di partecipare immediatamente al piano di assunzione; b) nel danno irreparabile che ne deriva, non tanto sotto il profilo economico, quanto sotto il profilo delle realistiche possibilità di avere -al termine di un processo di cognizione ordinario- le stesse facoltà di scelta in termini di luogo del lavoro (le sedi di riferimento disponibili potrebbero essere occupate anche da altri soggetti), di mansioni (i primi docenti ad essere assunti vengono destinati ai posti di insegnamento direttamente

collegati alla classe di concorso, gli ultimi alle attività di potenziamento) e di orario lavorativo (i primi ad essere assunti avranno la possibilità di ambire a cattedre complete di 18 ore in un'unica scuola, per gli ultimi le cattedre potrebbero non essere su orario completo o essere formate da spezzoni orari distribuiti tra varie scuole) con delle conseguenze irreparabili (il tempo occorrente per un giudizio ordinario potrebbe rendere non disponibili determinate sedi lavorative in quanto le stesse potrebbero essere occupate da altri soggetti). A tal proposito, si osserva che è attualmente in corso la cosiddetta fase C del piano di assunzione e che la stessa terminerà nel mese di Novembre 2015. E' palese osservare che un processo ordinario non potrebbe riaprire la procedura in essere con efficacia ex tunc (per le scuole secondarie sono state presentate circa 50.000 domande), né ricreare per la ricorrente le stesse condizioni che attualmente sono garantite a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in Italia negli stessi anni accademici (essendo, invece, questo il diritto garantito dall'art. 3 del Dlgs. 206/2007).

- 2) Riguardo la possibilità di futuro inserimento in GAE, il periculum deriva dall'applicazione dell'art.1 comma 105 Legge 107/2015, in base al quale al termine delle operazioni di assunzione (novembre 2015), una volta esaurite, le graduatorie diverranno "inefficaci ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata". Su questo punto vale la pena segnalare che la controparte non ha sollevato alcuna eccezione e che nel caso in oggetto, essendo le graduatorie relative alle classi di concorso A445 e A446 già esaurite, è evidente che al termine delle operazioni di assunzioni (novembre 2015), le graduatorie relative alle citate classi saranno cancellate del tutto. In altri termini, la situazione diverrà irreversibile, in quanto non è ipotizzabile la creazione successiva ad hoc o la ricostituzione di una graduatoria ad esaurimento a seguito di un rito ordinario.
- 3) E' manifesto, inoltre, che l'inserimento nelle GAE di Massa o nella fascia aggiuntiva con far data dal momento della presentazione della domanda di inserimento, permette di assumere la prima posizione utile per l'acquisizione del ruolo ( la Prof.ssa Morbidi sarebbe l'unica in graduatoria); inoltre, anche per gli incarichi a tempo determinato, come già segnalato nell'atto introduttivo, la condizione della ricorrente migliorerebbe immediatamente per il triennio 2015-2017, in quanto scavalcherebbe tutti coloro che si trovano in seconda fascia di istituto (si ricorda che chi viene inserito in terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento potrebbe ambire anche ai contratti a tempo determinato derivanti dalle operazioni di nomina da GAE ed avrebbe diritto all'inserimento in prima fascia di istituto ai sensi dell'art.5 co. 4 DM 131/2007).[...]

Sui punti 2) e 3), a ben vedere, il GdL non si pronuncia assolutamente, né si può convenire che detti punti sarebbero assorbiti nel punto 1), in quanto riferiti a pregiudizi irreparabili ed imminenti strettamente collegati alle conseguenze previste dalla cancellazione delle graduatorie operata ai sensi dell'art. 1 comma 105 Legge 107/2015 e quindi non collegati alla mancata partecipazione al piano di assunzione. Pertanto, la decisione su tali punti deve necessariamente considerarsi carente di motivazione.



Riguardo il punto 1), il Giudice rassegna delle conclusioni incerte e contraddittorie. Infatti, da un lato, adduce che "...un eventuale giudizio di accoglimento della domanda posta con il presente ricorso, ne avrebbe fatto retroagire gli effetti alla data di presentazione della domanda amministrativa...", dall'altro, afferma che "...poiché l'art.1, comma 96 della legge 107/2015 prevede l'immissione in ruolo "solo degli iscritti a pieno titolo alla graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della Legge stessa" (pag.23 Ordinanza)- l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe in alcun caso determinare l'inserimento a pieno titolo nelle GAE. Invero, il GdL pone erroneamente nel medesimo piano ai fini della verifica della sussistenza del periculum in mora **l'inserimento nelle GAE/fascia aggiuntiva e la partecipazione al piano di assunzione di cui alla legge 107/2015**. Si tratta, tuttavia, di situazioni giuridiche distinte: **l'inserimento in GAE/fascia aggiuntiva non è necessariamente collegato alla partecipazione al piano di assunzione**. Ne è dimostrazione il fatto che sono diversi i soggetti inseriti nelle GAE che hanno deciso volontariamente di non partecipare al piano di assunzione. Pertanto, sul punto, la motivazione si presenta inesatta o, comunque, insufficiente e incompleta.

Il Gdl richiama a fondamento della decisione anche le note ministeriali 20 maggio 2015 n.15457 e 6 luglio 2015 n.19621 attraverso le quali il Ministero dell'Istruzione disciplina le modalità di esecuzione delle pronunzie giurisdizionali da parte degli organi periferici. Sul punto, pare giusto sollevare dubbi circa il potere vincolante di tali note ministeriali, sia sotto il profilo gerarchico che sotto il profilo della separazione dei poteri. Sotto il profilo gerarchico, sembra tuttora condivisibile l'impostazione ordinamentale secondo cui l'amministrazione debba attenersi a quanto disposto dalla legge e non possa creare ad arte delle regole di esecuzione (o non esecuzione) delle pronunce giurisdizionali delle quali è essa stessa destinataria, né tantomeno possa -attraverso una nota vincolare, come è stato nel caso in esame- vincolare la decisione di un giudice. Allo stesso modo, sotto il profilo del principio di separazione dei poteri, se si seguisse l'impostazione del GdL, si rischierebbe per riconoscere una supremazia dell'amministrazione la quale innanzi ad una decisione giurisdizionale potrebbe attraverso una mera circolare decidere se e come attendere (o disattendere) quanto disposto dal giudice. Da ultimo, pur volendo conferire alla circolare ministeriale un certo valore, sicuramente il Gdl avrebbe dovuto rilevare che le pronunce adottate ex art. 700 c.p.c. possono assumere carattere definitivo nel merito, nei termini e nei modi previsti dall'ordinamento e che, pertanto, tali pronunce rientrano tra i provvedimenti senz'altro suscettibili di esecuzione da parte dell'amministrazione.

Di contro, il giudice a sostegno del rigetto, conclude con il dichiarare che l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe portare solo ad un provvedimento di iscrizione con riserva della ricorrente nelle GAE idoneo tutelare le istanze dell'interessata (pag. 24 dell'Ordinanza). Invero, anche tale statuizione risulta ingiusta ed errata, posto che non esistono impedimenti derivanti da norme di legge tali da

non poter ipotizzare possibili provvedimenti di accoglimento (accoglimento con inserimento a pieno in terza fascia; accoglimento con inserimento con riserva in terza fascia; accoglimento con inserimento a pieno titolo in fascia aggiuntiva). D'altra parte, i provvedimenti di inserimento a pieno titolo, a differenza di quanto statuito dal giudice, non determinano necessariamente come conseguenza l'immediata partecipazione al piano di assunzione (che tra l'altro non costituisce oggetto del ricorso ex art.700 cpc), ma al contempo permettono di tutelare l'interessata dal pericolo di cancellazione futura delle graduatorie di terza fascia delle GAE o della quarta fascia aggiuntiva (come invece previsto dalla legge 107/2015 al comma 105), consentendole di ottenere eventuali convocazioni per incarichi a tempo indeterminato o per supplenze annuali o temporanee. Persino l'inserimento con riserva (per quanto non previsto dalla legge) potrebbe determinare la salvaguardia della posizione della ricorrente (rispetto alle conseguenze previste ai sensi del comma 105 della legge 107/2015), che pur non potendo essere destinataria di incarichi a tempo determinato, potrebbe comunque ambire al futuro scioglimento della riserva stessa.

Eppure il Gdl ritiene che il rigetto del ricorso possa essere anche motivato dal fatto che il MIUR "sicuramente percorrerebbe" (pag. 24 dell'Ordinanza) tutti gli strumenti processuali del caso per impugnare un eventuale accoglimento di un provvedimento di inserimento. Certamente non è conforme al principio di difesa, non riconoscere un diritto in considerazione di una presunta certezza di un'impugnazione futura da parte del datore di lavoro. Anche su questo punto la decisione non sembra rispondere ai principi dell'ordinamento giuridico italiano, ma a quelli di una previsione che sembra rientrare nell'alea o nell'azzardo più che essere avallata da norme di legge.

Non può infine che convenirsi che la decisione sia quantomeno contraddittoria se si tiene conto che lo stesso Giudice afferma che *"un eventuale giudizio favorevole farebbe retroagire gli effetti dell'inserimento della stessa nelle graduatorie ad esaurimento alla data di presentazione dell'originaria domanda suddetta, anche con eventuale recupero degli effetti stessi sul piano di assunzione straordinario da attuarsi da parte del convenuto ministero in adempimento delle previsione di cui alla legge n.107/2015"* (pag. 24 dell'Ordinanza).

Tutto ciò premesso l'odierna reclamante, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

#### CHIEDE

che l'On.le Collegio, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, in accoglimento del presente reclamo, revocare l'impugnata ordinanza di rigetto, e conseguentemente **ACCOGLIERE** la seguente domanda cautelare, già proposta in primo grado,

**In via principale:**

**con decreto inaudita altera parte:**

- A) dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale

docente ed educativo disposto dall'Ambito Territoriale di Massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;

B) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva), per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

C) per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo ambito territoriale della provincia di Massa, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento, nonché con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

**In via subordinata:**

D) ordinare, inaudita altera parte, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza - di disporre con riserva l'inserimento della ricorrente nella Terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente della provincia di Massa classi di concorso A445 e A446 con decorrenza dal triennio 2014/2017 con recupero del medesimo punteggio acquisito all'atto dell'esclusione o comunque di diritto, anche al fine di evitare che le graduatorie relative alle classi di concorso A445 e A446 non vengano cancellate nelle more del processo ai sensi del art.1, comma 105, legge n. 107/2015;

E) In via subordinata, ancora, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere a dichiarare nulla e/o illegittima l'esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - disposta

dall'Ambito territoriale di Massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;

- F) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva alle graduatorie), per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
- G) per l'effetto, ancora, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento), per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
- H) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%) ed accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
- I) Disporre l'acquisizione della produzione di cui al giudizio cautelare recante il n. 799/2015 reg. gen. unitamente al ricorso introduttivo del giudizio medesimo depositato in cancelleria.
- Si depositano i seguenti documenti:
- 1) Decreto di rigetto n. cronol. 3520/2015 del Tribunale di Massa - Sez. Lavoro - Giudice dott. Augusto Lama depositato in data 2.11.2015
  - 2) Ordinanza del Tribunale di Napoli del 27.10.2015 n. cron. 20668/2015 e ricorso introduttivo di cui al giudizio n. 17972/2015 reg. gen.
  - 3) Produzione di parte ricorrente del giudizio cautelare n. 799/2015 reg. gen. 799/2015





Si dichiara che il valore del presente giudizio di lavoro è indeterminabile, e che lo stesso è esente dal contributo unificato avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore ad € 34.107,72

Santa Maria Capua Vetere, lì 6 novembre 2015.

avv. Salvatore Canto

avv. Alessio Parente

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la reclamante giusta mandato in calce al presente atto di Reclamo

**PREMESSO CHE**

- Il reclamo ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza cautelare n. cronol. 3520/2015 del 2.11.2015 - RG 799/2015, emessa dal Tribunale Civile di Massa, sezione Lavoro, Giudice dott. Augusto Lama che ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla Sig.ra Morbidi Susanna e avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "*pleno iure*", nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Massa valide per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA, ovvero nella fascia aggiuntiva - cd quarta fascia - alle predette graduatorie ad esaurimento.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, SCUOLA SECONDARIA, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Morbidi Susanna nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa, per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, valide per il triennio 2014-2017- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.
- I controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014-2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa relativamente alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi;
- I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile del 2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Massa, avranno

formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa, relativamente alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo SCUOLA SECONDARIA.

#### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa, le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo SCUOLA SECONDARIA.

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

#### CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa Morbidi Susanna;
- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice

adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;  
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

- il ricorso ex art- 700 c.p.c., n. 799/2015 RG pendente innanzi al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, è già stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con l'autorizzazione dello stesso giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### FANNO ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR sull'area "Atti di Notifica";

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente anche a mezzo p.e.c.

Santa Maria Capua Vetere, lì 6 novembre 2015

avv. Salvatore Canto

avv. Alessio Parente



TRIBUNALE di MASSA

DECRETO FISSAZIONE COMPARIZIONE PARTI

RECLAMI

letto il reclamo che precede;

visti gli artt. 738 e 669 terdecies c.p.c.;

Nomina

relatore la dott.ssa **Erminia Agostini** e fissa per la decisione l'udienza **dell'08.01.2016 h. 10** in camera di consiglio;

Manda al ricorrente per la notifica a controparte entro il 10.12.2015;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità dei controinteressati non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata consente una conoscenza generalizzata della domanda;

**Autorizza**

la notifica del ricorso e dell'odierno decreto a mezzo pubblicazione degli stessi sul sito INTERNET del MIUR nell'apposita area tematica nei confronti di tutti i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Massa e nella fascia aggiuntiva - c.d. quarta fascia - alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Seconda Lingua straniera - spagnolo (A445) e Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA (A446) valide



per il triennio 2014-2017, di tutti gli ambiti territoriali Provinciali d'Italia che in virtù dell'inserimento della sig.ra Morbidi Susanna nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva - c.d. quarta fascia - alle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della provincia di massa per le per le classi di concorso Seconda Lingua straniera - spagnolo (A445) e Lingue e civiltà straniere - spagnolo (A446) valide per il triennio 2014-2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente. I controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli anni 2014-2017, dell'ambito territoriale provincia di Massa relativamente alle classi di concorso Seconda Lingua straniera - spagnolo (A445), e Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA (A446) nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile del 2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di massa, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale provincia di Massa, relativamente alle classi di concorso Seconda Lingua straniera - spagnolo (A445) e Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA (A446).

Rigetta la richiesta di autorizzazione di notifica del ricorso alle PP.AA. convenute a mezzo pec, in quanto si tratta di una modalità difforme da quella prevista dalla l.n. 53/1994.

Massa, 1/12/2015

P. Il Presidente  
dott.ssa Maria Cristina

IL GIUDICE Failla  
Dott. Paolo Puzone

